

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Costituzione della associazione generica di solidarieta' ecologica

Repubblica italiana

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in via _____, n. _____, sono presenti i signori:

- 1) _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in _____, professione _____, (codice fiscale _____)
- 2) _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in _____, professione _____, (codice fiscale _____)
- 3) _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in _____, professione _____, (codice fiscale _____)
- 4) _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in _____, professione _____, (codice fiscale _____)
- 5) _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in _____, professione _____, (codice fiscale _____)
- 6) _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in _____, professione _____, (codice fiscale _____)
- 7) _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in _____, professione _____, (codice fiscale _____)
- 8) _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in _____, professione _____, (codice fiscale _____)
- 9) _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in _____, professione _____, (codice fiscale _____)

Detti signori con il presente atto stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggi, _____ è costituita una associazione senza scopo di lucro denominata "Associazione Fata Alcina".

Articolo 2

L'associazione ha sede in frazione Tagliole, Pievepelago (MO), via Loc. Fatalcina, n°10

Articolo 3

1. L'associazione è apolitica ed aconfessionale e non ha scopo di lucro. Hanno l'accesso alla possibilita' di essere soci tutte le persone che ne condividono lo spirito e le finalita', senza distinzione di nazionalita' di appartenenza, genere, oppure ogni altro tipo di discriminazione provocata dalla societa' o dai confini nazionali.
1. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini dell' ecologia, ai fini dell'uguaglianza tra le persone ed ai fini della sostenibilita' ambientale della vita dell'uomo in equilibrio con le altre specie viventi, a cui si riconosce pari dignita', si pone come finalita' lo sviluppo e la diffusione di attivita' di autoproduzione alimentare, si pone come finalita' la diffusione di cibo sano, naturale e prodotto seguendo l' equilibrio dell'ecosistema, sottoforma di scambio diretto, cioe' non monetario, ed in oltre si pone come finalita' la lotta alla disuguaglianza di diritti e possibilita' tra le persone, sottoforma di raccolta fondi tra i soci stessi destinati alla redistribuzione all'interno dell' associazione ai fini di sostenere e finanziare le attivita' sopradescritte. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie,

personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle attività o qualificare e specializzare le sue attività.

Articolo 4

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5

Il patrimonio sociale iniziale è determinato in euro _____. I soci fondatori comparenti dichiarano di sottoscrivere e di aver versato interamente seduta stante la quota associativa.

Articolo 6

L'associazione è regolata dalle norme del presente atto costitutivo e dallo statuto sociale che si allega al presente atto.

Articolo 7

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'associazione per i primi due anni e nelle persone dei signori:

Articolo 8

I consiglieri nominati eleggono:

_____ alla carica di presidente;
_____ alla carica di mediatore dell'assemblea;
_____ alla carica di segretario-tesoriere;

i quali dichiarano di accettare la carica. Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge. Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non esercitare in alcun modo privilegi nel potere decisionale all'interno dell'associazione e di esercitare il proprio ruolo come pura formalità in quanto le decisioni associative vengono prese unicamente secondo il METODO DEL CONSENSO, ed ogni socio è pieno rappresentante dell'associazione stessa.

Articolo 9

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie nel caso in cui l'assemblea decida di effettuare il riconoscimento dell'associazione presso le autorità competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

* * *

Statuto Sociale di Associazione

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita in sede in fraz. Tagliole, Pievepelago (MO) , via Loc. Fatalcina, n°10 una associazione, ai sensi degli artt. 14 e seguenti codice civile denominata " Associazione Fata Alcina "

Articolo 2 - Scopo

L'associazione si pone come scopo il supporto reciproco tra i soci (persone singole/ nuclei familiari/ gruppi o comunita') nello svolgimento dell' attivita' di autoproduzione del cibo e dei beni primari essenziali alla vita e delle attivita' agricole di sussistenza, con l'obbiettivo di contribuire ,in questo modo, a destrutturare il sistema globale di produzione di cibo industriale, che e' fortemente inquinante nei confronti delle acque e della terra e che e' soprattutto creatore e responsabile delle grandi disuguaglianze sociali ed economiche in termini di liberta', possibilita' e diritti delle persone residenti in tutto il mondo.

Visto il suo scopo e le sue finalita' l'associazione si considera Gemella con La Rete Italiana dei Villaggi Ecologici, con L'Universita' del Bene Comune ed i Movimenti per il diritto all'Acqua, con i movimenti per il diritto alla Casa, il diritto alla Terra ed all' autocostruzione ecologica indipendente, con il circuito indipendente denominato "Genuino Clandestino" con i Distretti di Economia Solidale e G.A.S , e con tutte le altre realta' nazionali ed internazionali che operano nello stesso spirito.

Articolo 3 - Attività

L'associazione persegue le finalita' di cui all'art. 2 attraverso attivita' di utilita' sociale a favore degli associati, di terzi ed in generale della collettivita' nel settore ambientale e di ricerca etica. Per raggiungere gli scopi statutari, l'Associazione potra' svolgere le seguenti attivita':

1. Autoproduzione Alimentare ed Autoproduzione di materie prime essenziali.
2. Sperimentare la separazione dell'economia attraverso lo Scambio Diretto, non monetario, dei beni alimentari e delle materie prime prodotte dai soci stessi.
3. Creazione e gestione di una Cassa Comune finalizzata al supporto dei soci nella realizzazione delle attivita', ed al supporto economico dei soci che decidono di praticare attivita' agricole di sussistenza o che gia' la praticano.
4. Scambio di saperi, conoscenze e competenze ai fini di conseguire lo scopo comune.
5. promuovere e svolgere attivita' di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, socioeconomico attinente lo scopo sociale
6. svolgere e organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi assemblee convegni, seminari conferenze, incontri, eventi culturali di varia natura, corsi di formazione e autoformazione, borse di studio, dibattiti, anche all'estero, attinenti agli scopi associativi, al tema dei beni comuni e le tematiche legate alla sostenibilita' ecologica, economica, sociale .
7. organizzare qualsiasi attivita', finalizzata a promuovere e sensibilizzare alla causa sociale dell'associazione.
8. creare una rete di collegamento tra persone che operano nello stesso spirito e condividono lo stesso stile di vita, considerando che questo spirito e queste scelte di vita non hanno nazionalita'.
9. stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni e sostenere proposte di leggi di iniziativa popolare affini ai valori dell'associazione.
10. svolgere attivita' commerciali strumentale, accessoria e direttamente connessa per il raggiungimento degli scopi statutari.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'associazione e' illimitata e la stessa potra' essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 5 - Domanda di ammissione

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci persone singole, nuclei familiari o comunità/gruppi già costituiti, senza distinzioni né discriminazioni di nessun tipo. È richiesta una condotta conforme ai principi di onestà, lealtà e rispetto per gli altri, essendo l'Associazione stessa fondata da principi di fratellanza, solidarietà ed uguaglianza tra tutte le persone e tra tutte le specie viventi.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Ogni socio si impegna a versare un contributo economico conforme alle proprie possibilità a cadenza da esso stesso stabilita oppure comunemente concordata all'interno dell'assemblea, in funzione delle spese che il fondo comune dell'associazione intende affrontare per poter svolgere il suo scopo e finanziare le sue attività. La dichiarazione del falso in merito al possesso di beni immobili o terreni agricoli da parte del socio richiedente benefici da parte del fondo comune, verrà sanzionato con l'espulsione dall'assemblea associativa, la revoca definitiva della qualità di socio ed all'eventuale richiesta di un risarcimento economico in favore del fondo comune dell'associazione, se questo viene deciso all'unanimità dall'assemblea.

Articolo 6 - Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 14.

La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- A. dimissione volontaria;
- B. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- C. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

Articolo 8 - Organi

Gli organi sociali sono:

1. l'assemblea dei soci
2. il consiglio direttivo
3. il mediatore dell'assemblea
4. il segretario/tesoriere
5. il presidente

Articolo 9 – Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

1. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno (può essere previsto anche che un diverso numero di associati eserciti la facoltà di richiedere la convocazione dell'assemblea in oggetto, considerando tuttavia l'eccezionalità delle competenze attribuite a quest'ultima) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche metà più uno (può essere previsto un diverso numero di amministratori, salvo quanto sopra spiegato) dei componenti il consiglio direttivo.

2. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
3. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
4. Il mediatore dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
5. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 10 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 11 – Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonchè in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 9, comma 2.

Articolo 12 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell'articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
1. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 13 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 14 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo viene rinnovato con cadenza biennale ed e' formalmente composto da Presidente, Mediatore dell'assemblea e Segretario-Tesoriere, in quanto, tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non esercitare in alcun modo privilegi nel potere decisionale all'interno dell'associazione e di esercitare il proprio ruolo come pura formalita' in quanto le decisioni associative vengono prese unicamente secondo il METODO DEL CONSENSO, ed ogni socio e' pieno rappresentante dell'associazione stessa.

Articolo 15 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.
2. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal segretario-tesoriere fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
4. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

1. Sono compiti del consiglio direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
 - c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'articolo 8, comma 2;
 - d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
 - f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
 - G) mediare i dibattiti, le discussioni e gli eventuali conflitti tra i soci all'interno dell'associazione.

Articolo 17 - Il Presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione in ogni evenienza.

Articolo 18 - Il Mediatore

1. E' responsabile dell'ordine e della gestione dei dibattiti e si occupa di mantenere un confronto di opinioni pacifico e rispettoso tra i soci. Si occupa di mediazione in caso di eventuali conflitti o discordie tra i soci.

Articolo 19 - Il Segretario-Tesoriere

1. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni dell'assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti, e rende effettive le erogazioni in beneficio delle attività dell'associazione.

Articolo 20 - Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1/01 e terminano il 31/12 di ciascun anno (o diverso periodo liberamente scelto dall'associazione).

Articolo 22 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione. Essi costituiscono la Cassa Comune.
2. E' vietato destinare ad attività di pura speculazione economica ed arricchimento personale illecito i soldi ricevuti dal fondo Comune dell'associazione. Il socio responsabile di tale comportamento verrà accusato di dichiarazione del falso, con le stesse conseguenze previste dall' art. 5 del presente statuto.

Articolo 23 - Sezioni

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 - Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza dell'assemblea dei soci, con supporto del Mediatore d'assemblea, ai fini di mantenere consenso pacifico tra le parti in questione.

Articolo 25 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
1. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
2. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità gemelle, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Norma di rinvio

La vita dell'Associazione è retta dal presente statuto che si ha per conosciuto, condiviso e accettato da tutti i soci fin dalla richiesta di adesione. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.